

PGT

Piano di Governo del Territorio
PIANO DELLE REGOLE

Testo emendato a seguito della Delibera di adozione n. 25 seduta consiliare del 13-07-2010 terminata il 14-07-2010

A8

ALLEGATO 8

REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA DEL
RETICOLO IDROGRAFICO

Indice

1. Individuazione dei corsi d'acqua	2
2. Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua compresi nel reticolo idrico minore	2
3. Interventi ammessi nelle fasce di rispetto previa autorizzazione	3
3.1 Attraversamenti interrati	3
3.2 Attraversamenti in superficie (realizzazione di ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere, sia di proprietà pubblica che privata)	3
3.3 Nuovi argini	4
3.4 Infrastrutture tecnologiche	5
3.5 Intubamenti e interventi nei tratti intubati	5
3.6 Aree sottoposte a normativa dei Parchi Regionali	6
3.7 Scarichi in corsi d'acqua	6
3.8 Recinzioni	7

1. INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

I corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Milano costituenti il Reticolo Idrografico e oggetto di salvaguardia, sono individuati negli elaborati del Piano di Governo del Territorio (tavola R.05), in base alla seguente classificazione:

- a. Reticolo Idrico Principale;
- b. Reticolo Idrico Minore.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL RETICOLO IDRICO MINORE

Nella tavola R.05 del Piano di Governo del Territorio sono evidenziati i corsi d'acqua compresi nel Reticolo Idrico Minore; all'interno del Piano delle Regole sono definite, all'art. 22, le fasce di rispetto relative agli stessi e, le stesse, sono suddivise in funzione degli Ambiti Territoriali in cui ricadono.

All'interno delle fasce di rispetto, in assenza di atto autorizzativo rilasciato dal Comune, sono vietate in generale tutte le attività che possono direttamente o indirettamente influire sul regime del corso d'acqua, e in particolare:

- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione o di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene; (per quanto concerne la fasce di rispetto definite dal P.A.I. si rimanda alla normativa e alle tavole grafiche definite dallo stesso)
- le nuove edificazioni, sia fuori terra che interrate, di qualsiasi dimensione e natura, che possano alterare il corso naturale delle acque;
- le costruzioni di qualsiasi opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni e la resistenza degli argini;
- le variazioni e le alterazioni alle opere di difesa spondale dei corsi d'acqua sia arginati che non arginati e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili;
- la modifica del tracciato del corso d'acqua;
- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche o cave;
- la posa di tralicci, pali, teleferiche a carattere permanente;
- la costruzione di muri, anche non sporgenti dal piano di campagna;
- la tombinatura dei corsi d'acqua;
- il taglio di alberi e d arbusti.

3. INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI RISPETTO PREVIA AUTORIZZAZIONE

Gli interventi elencati nel precedente paragrafo, e in generale gli interventi che interessano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, e che ne modificano l'alveo, le sponde e la capacità di portata, sono soggetti ad autorizzazione. Ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere redatta da una dichiarazione di compatibilità idraulica accompagnata da un apposito studio idraulico costituito da una relazione e da elaborati grafici, che documentino l'effettiva necessità degli interventi, ne attestino la correttezza tecnica in rapporto all'efficienza dell'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua e del Reticolo Idrico di cui fa parte.

Per la realizzazione di attraversamenti interrati o superficiali, nuovi argini, infrastrutture tecnologiche, intubamenti, canalizzazioni agricole, scarichi in corsi d'acqua e recinzioni, dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

3.1 Attraversamenti interrati

- a. la profondità di posa dei manufatti deve essere tale da garantire la protezione dell'erosione fluviale;
- b. gli attraversamenti sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori rispetto a quelle raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista dell'alveo;
- c. i manufatti dovranno essere protetti dall'erosione del corso d'acqua;
- d. l'attraversamento dovrà essere perpendicolare all'asse del corso d'acqua, o in ogni caso dovrà essere posizionato in modo tale da minimizzare la lunghezza dell'opera;
- e. è ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo foderato, se le operazioni di infissione non interferiscono con gli argini presenti.

3.1 attraversamenti interrati

3.2 Attraversamenti in superficie (realizzazione di ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere, sia di proprietà pubblica che privata)

- a. il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno cento anni ed un franco minimo di un metro;
- b. le portate devono essere valutate secondo le direttive idrologiche dell'Autorità di Bacino e della Regione Lombardia;
- c. in casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate;
- d. gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a sei metri, dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino (approvata con delibera 2/99) "Criteri per la

3.2 attraversamenti in superficie

valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b"; è facoltà del Comune richiedere, motivatamente, l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per opere con luce minore; e verranno poi sottoposti a controllo dell'Autorità Competente

- e. gli attraversamenti non devono comunque costituire un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche dell'Autorità di Bacino e della Regione;
- f. le spalle degli attraversamenti non devono poggiare direttamente sugli argini, a meno che non sia prevista un'opera di consolidamento dei tratti di argine interessati: in generale si deve valutare l'adeguatezza del tipo di fondazione eventualmente prevista e la sua interazione con gli argini naturali e le eventuali opere di difesa esistenti;
- g. gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione a valle del ponte e non dovranno in alcun modo ostruire la sezione di deflusso del corso d'acqua.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;

avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;

comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo delle soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato, nel rispetto delle condizioni riportate nel paragrafo precedente.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

3.3 nuovi argini

3.3 Nuovi argini

La realizzazione di nuovi argini è ammessa purchè l'istanza per l'autorizzazione certificata il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il progetto deve prevedere la possibilità di fruire delle sponde: al tal fine la pendenza delle scarpate sul lato corto d'acqua e sul lato campagna deve risultare ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, inferiore rispettivamente al 25% e 20%;
- l'eventuale rivestimento degli argini sul lato corso d'acqua deve prevedere la piantagione di un'idonea vegetazione atta al consolidamento della scarpata.

Le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore

al piano campagna), devono essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta e con caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire l'accesso al corso d'acqua.

3.4 Infrastrutture tecnologiche

La realizzazione di infrastrutture tecnologiche è consentita purchè l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere effettuata una verifica di compatibilità idraulica del sito e una valutazione della eventuale necessità di realizzare opere di difesa delle scarpate laterali;
- le tubazioni devono essere collocate solamente lungo le sponde e con gli accorgimenti tecnici tali da evitarne il rischio di rottura per erosione o cedimento dell'argine.

3.5 Intubamenti e interventi nei tratti intubati

Intubamenti

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 152/1999, è vietata la copertura dei corsi d'acqua compresi nel Reticolo Idrografico, a meno che non sia imposta da documentate ragioni di tutela della pubblica incolumità, oppure volta alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ovvero specificamente richiesta da parte di Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica all'interno del proprio territorio).

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da apposito studio idraulico.

In particolare, all'imboccatura dei tratti intubati, di norma devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte. Gli elementi filtranti devono essere posti in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

In caso di opere concesse a privati, il Comune all'atto del rilascio della concessione, deve stabilire i criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta obbligo al richiedente. Sullo stesso ricade la responsabilità civile e penale in casi di allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti dovuti alla mancata manutenzione della griglia.

La manutenzione ordinaria deve prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Interventi nei tratti intubati

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua tombinati, stabilita, in assenza di criticità, di larghezza di quattro metri, ove non è previsto l'allineamento, è vietato ogni intervento che renda maggiormente difficoltosi gli interventi sia finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia interventi resi necessari da cause di forza maggiore.

3.4 infrastrutture tecnologiche

3.5 intubamenti e interventi nei tratti intubati

Modifiche di tracciato

La modifica di tracciato dei corsi d'acqua del Reticolo Minore è consentita purché vengano conservate le caratteristiche degli stessi, attraverso opportune verifiche di studio idraulico. Il nuovo alveo dovrà essere tutelato e dovranno essere poste nuove fasce di rispetto.

E' sempre l'Autorità Competente che valuta le modifiche non sostanziali dei tracciati dei corsi d'acqua e che stabilisce, puntualmente, se il sedime rimane assoggettato al Demanio dello Stato (L.37/1994), o se ritorna agli originali intestatari. (Testo Unico 1775/1993)

3.6 aree sottoposte a normativa dei Parchi Regionali

3.6 Aree sottoposte a normativa dei Parchi Regionali - Parco Agricolo Sud, Parco Nord

Per i corsi d'acqua a cielo aperto o per quelli tombinati, ricadenti nelle aree dei Parchi Regionali, le fasce di rispetto misurano dieci metri dal "piede dell'argine esterno" o dal limite del manufatto, su ciascun lato.

Questa fascia di rispetto ha come scopo principale quello di tutelare e riqualificare i corsi d'acqua, di garantire la manutenzione dell'alveo dove scorre l'acqua, favorire il naturale evolversi di fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi, migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque, migliorare la qualità paesistico ambientale e la fruibilità dei luoghi.

All'interno delle fasce di rispetto sono unicamente consentite opere di fruibilità pubblica quali percorsi ciclopedonali (in continuità con i raggi verdi) piantumazioni, realizzazioni di manufatti per garantire la pubblica incolumità (staccionate, parapetti ecc..). Queste ultime dovranno essere poste, al fine di garantire la manutenzione del corso d'acqua, a metri quattro dal "piede dell'argine esterno".

I fontanili, così come individuati nella tavola R.05 devono essere tutelati ai sensi delle vigenti normative del P.T.C.P. - art.34 lett.a) e b) - e della Dgr 03/08/2000 n° 7/818 (art.41) che prevedono una fascia di rispetto non inferiore a cinquanta metri misurati dalla testa dell'orlo, e venticinque metri per il primo tratto di duecento metri misurati dalla testa lungo l'asta del fontanile. In questa fascia di rispetto, definita di tutela della testa dei fontanili sono vietate opere di fruibilità pubblica, così come in precedenza descritte. Inoltre, all'interno deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente sostituita con vegetazione autoctona. In questa fascia possono essere realizzati esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti.

Sono inoltre da tutelare l'integrità dei manufatti storici relativi ai corsi d'acqua, compresi nel Reticolo Principale e nel Reticolo Minore, mediante interventi di restauro e ripristino. (alveo, strade, alzaie, chiuse, ponti, ecc.)

3.7 scarichi in corsi d'acqua

3.7 Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione allo scarico delle acque pluviali in corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore è subordinata alla preliminare verifica, in sede di relazione idraulica ai sensi delle disposizioni di cui alle seguenti norme, della capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento alla sezione idraulica del

corso d'acqua, al regime idraulico, al franco di bonifica, alla recettività del collocamento finale del recapito.

In assenza di indicazioni più puntuali si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte dai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corpo idrico recettore e prevedere accorgimenti tecnici (quali dissipatori di energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nello stesso.

In generale i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I Consorzi di Bonifica devono verificare la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessarie agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.

3.8 Recinzioni

3.8 recinzioni

Sono autorizzate le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, purché posate alla distanza minima di metri 4,00 dall'argine.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale con il quale lo stesso si assume ogni responsabilità per danni causati dall'onda di piena sia alla propria struttura che ad altri manufatti posti a valle lungo il corso d'acqua.

